Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 29 ottobre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia	Abb. annuo . . L. 600	All'Estero	Abb. annuo . L. 1.200	In Italia	Abb. annuo . . L. 400	All'Estero	Abb. annuo . . L. 800
	» semestrale » 350		» semestr. » 700		» semestrale » 200		» semestrale » 500
	» trimestrale » 200		» trimestr. » 400		» trimestrale » 120		» trimestrale » 300
	Un fascicolo . . » 8		Un fascicolo . » 20		Un fascicolo . . » 8		Un fascicolo . . » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . . . L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 800 —
	» semestrale . . . . » 200 —		» semestrale . . . » 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,40 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Roma.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 130 DEL 29 OTTOBRE 1945:

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 669.
Disciplina delle locazioni degli immobili urbani.

MINISTERO DELLA MARINA

Concessione di decorazione al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita la medaglia d'oro al valor militare alla memoria del capo meccanico di 3ª classe *Fasan Virgilio* di Giovanni e di Nardi Maria, nato a Sacile (Udine) il 10 settembre 1914.

(Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra).

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1945
Registro Marina n. 8, foglio n. 109.

(1864)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1945, n. 663.

Istituzione, a favore del personale del C.R.E.M., dell'avanzamento per merito di guerra e del trasferimento nei ruoli del personale di carriera o del personale volontario per merito di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali del C.R.E.M., approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In tempo di guerra, ai sottufficiali in servizio effettivo della Regia marina, compresi i riassunti, e al personale volontario del Corpo Reale Equipaggi Marittimi, che abbiano dato un eccezionale contributo alla preparazione e allo svolgimento di azioni di guerra, può essere concesso l'avanzamento per merito di guerra.

L'avanzamento per merito di guerra si effettua spostando il sottufficiale o il militare nel ruolo del proprio grado di un numero di posti da determinarsi dal Ministro per la marina, sentito il parere della Commissione ordinaria di avanzamento, di cui all'art. 10 del testo unico approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, per i capi di prima classe, e della Commissione di avanzamento di cui all'art. 56 del testo unico approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, per i sottufficiali e militari degli altri gradi.

Tale numero non potrà in ogni caso superare i seguenti limiti:

a) un terzo dell'organico per i capi di 1ª, 2ª e 3ª classe;

b) un quinto dell'organico per i secondi capi di carriera;

c) un corso per il personale volontario.

Qualora nell'effettuare lo spostamento si debba entrare nel ruolo del grado superiore, il sottufficiale è senz'altro promosso, ma non usufruisce in detto ruolo della differenza residua che rimarrebbe da concedergli. In tal caso la promozione si effettua anche quando non esista la corrispondente vacanza nel grado superiore e l'eccedenza che ne deriva è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

Nei confronti del personale cui sia conferito l'avanzamento per merito di guerra la decorrenza delle ferme volontarie a premio quinquennali e biennali è spostata in relazione al corso al quale esso viene aggregato, e i relativi premi sono liquidati in aliquote proporzionali al servizio effettivamente prestato. Nessuna variazione, invece, ha luogo per i sottufficiali di carriera vincolati a rafferma quinquennale.

Art. 2.

In tempo di guerra, su parere della competente Commissione di avanzamento, per speciali e accertati meriti di guerra può essere concesso il trasferimento nei ruoli dei sottufficiali di carriera o del personale volontario del C.R.E.M. ai sottufficiali e militari della Regia marina volontari, trattenuti, richiamati o in servizio di leva, indipendentemente da qualsiasi condizione d'imbarco, esami, corsi, o tirocini, e indipendentemente dall'esistenza di vacanza, quando richiesta, salvo in questo caso il riassorbimento della eccedenza al verificarsi della prima vacanza.

I capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e i secondi capi, trasferiti in carriera, prendono posto nel ruolo della propria categoria e del proprio grado con sede di anzianità relativa, determinata con le norme di cui all'art. 87 del testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, in base all'anzianità assoluta di grado da essi posseduta dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

Ai sergenti, sottocapi e comuni, trasferiti nei volontari, si applicano norme analoghe a quelle indicate nel precedente comma.

Agli effetti del compimento delle ferme volontarie quinquennali e biennali, il personale predetto segue le sorti del corso al quale viene aggregato, e i relativi premi sono liquidati in aliquote proporzionali al servizio effettivamente prestato fra la data di trasferimento e quella di compimento della ferma.

I sottocapi e comuni, trasferiti per merito di guerra, nei volontari, non sono tenuti al corso di integrazione di cui al terzo comma dell'art. 14 del citato testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M.

Art 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE COURTEN — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 153. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1945, n. 664.

Modificazioni alla legge 18 dicembre 1930, n. 1684, ed al R. decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, concernenti il trattamento di ausiliaria per gli ufficiali generali e per i colonnelli della Regia marina e della Regia aeronautica collocati in tale posizione direttamente dal servizio permanente effettivo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;
Vista la legge 18 dicembre 1930, n. 1684;
Visto il R. decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1986;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per la marina e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La concessione del trattamento di ausiliaria agli ufficiali generali e ai colonnelli della Regia marina e della Regia aeronautica, di cui alla legge 18 dicembre 1930, n. 1684, e al R. decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, ha luogo, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, senza che occorra sentire le competenti Commissioni di avanzamento e il Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto dal 1° gennaio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 154. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 665.

Modificazioni delle indennità da corrispondere ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulle facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, concernente il regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;
Visto il R. decreto 18 aprile 1929, n. 673, recante norme per gli esami di maturità classica e scientifica e per quelli di abilitazione magistrale e tecnica;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 360, il quale ha elevato da L. 25 a L. 50 al lordo del doppio 12 % l'indennità giornaliera spettante ai membri delle Commissioni di esami di maturità e di abilitazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La riduzione del doppio 12 % attualmente applicata, a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 360, sul compenso giornaliero di L. 50 (cinquanta) spettante ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione, è abrogata.

Art. 2.

Oltre il compenso giornaliero anzidetto, a ciascun commissario è dovuta una propina di L. 10 (dieci) per ogni candidato esaminato dalla Commissione di cui egli è componente.

Art. 3.

Il compenso giornaliero stabilito dal 4° comma dell'art. 74 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, per i maestri elementari chiamati a far parte delle Commissioni di cui all'art. 62 dello stesso Regio decreto, è elevato a L. 50 (cinquanta).

Su tale compenso non si applica la riduzione del doppio 12 %.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed ha effetto dal 16 giugno 1945.

Nelle provincie non ancora restituite all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data della restituzione o da quella anteriore in cui venga reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ARANGIO RUIZ — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 159. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 666.

Provvedimenti a favore dei mutuatari dell'Istituto Vittorio Emanuele III per agevolare il ricovero dei rimasti senza tetto in dipendenza di azioni belliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e le successive modificazioni;

Visti i Regi decreti-legge 26 marzo 1931, n. 311, e 17 luglio 1931, n. 1022, convertiti nelle leggi 18 giugno 1931, n. 860, e 7 aprile 1932, n. 357, recanti provvedimenti per l'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria e per la concessione di mutui ai danneggiati;

Visto il R. decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1147, con il quale l'Istituto Vittorio Emanuele III venne autorizzato a concedere un mutuo di 10 milioni al Governo delle Isole italiane dell'Egeo e altri mutui suppletivi e principali rimasti da definire al 30 aprile 1935, in relazione all'art. 5 del R. decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1022;

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1428, con il quale venne data all'Istituto la facoltà di consentire un nuovo ammortamento, da non superare il cinquantennio, per il debito di morosità accumulatosi a carico di ciascun mutuatario al 1° aprile 1938;

Visto il provvedimento da cui risulta che le disponibilità assegnate all'Istituto Vittorio Emanuele III per la concessione di mutui in dipendenza dei terremoti di Reggio Calabria, vennero restituite al bilancio dello Stato sin dall'aprile 1939;

Considerata l'opportunità di porre detto Istituto in condizioni di poter concedere ai mutuatari, per i quali è in corso l'ammortamento, nuovi mutui in dipendenza del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305;

Considerato che i nuovi mutui previsti dal citato decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, per un periodo non eccedente i 40 anni, venendo a scadere nel 1985, prima cioè del 1988 periodo massimo consentito per i mutui di cui al R. decreto 16 giugno 1938, n. 1428, non comportano un prolungamento dell'attività dell'Istituto stesso;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici, per l'interno, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, gestito dal Ministero del tesoro, è autorizzato a concedere, in contanti, ai propri mutuatari per i quali è tuttora in corso l'ammortamento, i mutui, con concorso statale, previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, per il ricovero dei rimasti senza tetto in dipendenza di azioni belliche, alle condizioni e con le modalità in esso decreto stabilite

I mutui che saranno stipulati al saggio del 4 % saranno ammortizzabili mediante pagamento di semestralità costanti che comprenderanno oltre la quota di interesse e quella di rimborso del capitale, il diritto di commissione per spese di amministrazione nella misura del 0,50 per cento sul capitale mutuato.

Art. 2.

Per i mutui di cui sopra il Ministro per il tesoro, indipendentemente dalla utilizzazione delle eventuali disponibilità liquide dell'Istituto Vittorio Emanuele III, è autorizzato ad anticipare all'Istituto stesso e sino alla concorrenza di lire 35 milioni i contributi a carico dello Stato previsti dall'art. 12 del succitato decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, nonchè le quote a carico dei mutuatari.

Art. 3.

In relazione al fabbisogno dell'Istituto Vittorio Emanuele III il Ministro per il tesoro preleverà dal fondo di cui sopra le somme occorrenti che saranno versate in apposito conto corrente fruttifero che la Cassa depositi e prestiti aprirà con l'Istituto predetto ai fini delle somministrazioni di cui all'art. 24 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.

Art. 4.

Restano ferme le vigenti disposizioni che regolano l'attuale attività dell'Istituto Vittorio Emanuele III.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro provvederà a quanto possa occorrere per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, il quale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — ROMITA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 157. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 667.

Dispensa dal servizio durante lo stato di guerra, dei funzionari diplomatico-consolari che abbiano contratto matrimonio senza il prescritto assenso.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Durante l'attuale stato di guerra è sospesa l'applicazione dell'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatico-consolare che, anteriormente alla data del presente decreto, abbiano contratto matrimonio, anche con persone non in possesso della cittadinanza italiana, senza l'assentimento previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 2.

I funzionari di cui all'articolo precedente debbono entro sei mesi dalla data di cessazione dello stato di guerra, ottenere il prescritto assentimento. Qualora non l'ottengano essi sono dispensati dal servizio.

Art. 3.

La disposizione dell'art. 125 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, è estesa alle vedove dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatico-consolare. Tuttavia tale disposizione non si applica qualora i funzionari anzidetti decedano prima della scadenza del termine stabilito dall'art. 2.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dall'8 settembre 1943 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 158. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 668.

Proroga dei termini per le dichiarazioni di convalida e per quelle di inefficacia di atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 3, comma primo, e 4, comma secondo, del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernenti le dichiarazioni di convalida e le dichiarazioni di inefficacia di alcuni provvedimenti ed atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I termini previsti dall'art. 3, comma primo, e dall'art. 4, comma secondo, del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, con scadenza anteriore al 30 giugno 1946, sono prorogati sino a tale data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 164. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1945.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte ».

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto l'art. 16 dello statuto dell'Istituto « Principe di Piemonte », approvato con R. decreto 28 gennaio 1943;

Decreta:

Il contrammiraglio in ausiliaria Diego Pardo è nominato commissario straordinario, per la durata di mesi sei, dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte ».

Al predetto commissario sono attribuiti tutti i poteri che ai sensi dello statuto medesimo spettano in via normale agli organi di amministrazione dell'Ente.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1945

(1843) *Il Ministro*: DE COURTEN

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1945.

Nomina del commissario della disciolta Federazione nazionale dirigenti aziende commerciali, già aderente alla soppressa Confederazione dei commercianti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 377, con il quale viene istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere alla nomina del commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale dirigenti aziende commerciali, già aderente alla soppressa Confederazione dei commercianti;

Decreta:

Il sig. Cataldo Ignazio è nominato commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale dirigenti aziende commerciali, già aderente alla soppressa Confederazione dei commercianti.

Roma, addì 26 settembre 1945

(1845) *Il Ministro*: BARBARESCHI

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Borla Edoardo di Ferdinando, con sede in Rivoli (Torino), e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Borla Edoardo di Ferdinando nella persona di Borla Edoardo, con sede in Rivoli (Torino), via Rombò n. 13, esercente industria trasporti, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Borla Edoardo di Ferdinando in persona di Borla Edoardo, con sede in Rivoli (Torino), è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Ferrero Ettore.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

(1799) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Krumbacher Emma in Kaufman, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Krumbacher Emma in Kaufman, con sede in Torino, via Vela n. 27, esercente commercio pelli per calzature, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Krumbacher Emma in Kaufman, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Gerstendorfer Guglielmo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

(1798) *Il Ministro*: RICCI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta di buono del Tesoro 1950

(Unica pubblicazione). Avviso n. 19.

E' stato denunciato lo smarrimento della ricevuta per la rata semestrale d'interessi al 15 agosto 1945, relativa al buono del Tesoro 1950, serie 17ª, n. 366, intestato a Casini Cortese Walter fu Curzio, minore sotto la patria potestà della madre Conforti Ines fu Gualtiero vedova Casini Cortesi, domiciliata a Roma.

A norma degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, sarà provveduto al pagamento degli interessi maturati mediante quietanza della predetta signora Conforti Ines vedova Casini Cortesi.

Roma, addì 19 ottobre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1853)

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª pubblicazione). Avviso n. 4.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 1950 5 %, serie 3ª n. 1203, da L. 10 000; serie 4ª, n. 1262, da L. 500; serie 5ª, n. 706, da L. 1000, serie 6ª, n. 1016, da L. 1000; serie 7ª, n. 1050, da L. 2000, tutti intestati a Cartocci Paolo fu Pio, domiciliato a Roma, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi 8 mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 21 agosto 1945

Il direttore generale: CONTI

(1278)

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali

(3ª pubblicazione). Avviso n. 3.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 23 luglio 1943, n. 172, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che da Tresca Giovanni fu Luigi, domiciliato in Benevento, vico Dismede, 12, è stato denunziato lo smarrimento di ricevuta mod. 168-T, n. 50, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Benevento in data 17 agosto 1943, a favore di Tresca Giovanni fu Luigi, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 4 % - 1951 per l'importo di L. 5000, presentati per la sostituzione in buoni del Tesoro novennali 5 %.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento della ricevuta sopra descritta, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso, la ricevuta stessa si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli rappresentati dalla ricevuta medesima.

Roma, addì 21 agosto 1945

Il direttore generale: CONTI

(1277)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 25 ottobre 1945 - N. 224

Argentina	L.	29,778
Australia	»	323,70
Belgio	»	2,2845
Brasile	»	5,417
Canadà	»	90,909
Danimarca	»	20,87683
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,349
Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	403,50
Rendita 3,50 % 1906	»	104,65
Id. 3,50 % 1902	»	91,50
Id. 3 % lordo	»	82,50
Id. 5 % 1935	»	97,425
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,60
Id. 5 % 1936	»	97,675
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98,075
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,375
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,975
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,875
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	98 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,775
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	»	98,525
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	»	98,825

Media dei cambi e dei titoli del 26 ottobre 1945 - N. 225

Argentina	L.	29,778
Australia	»	323,70
Belgio	»	2,2845
Brasile	»	5,417
Canadà	»	90,909
Danimarca	»	20,87683
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,349
Nuova Zelanda	»	325,4[illegible]
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	403,50
Rendita 3,50 % 1906	»	104,55
Id. 3,50 % 1902	»	91,70
Id. 3 % lordo	»	82,50
Id. 5 % 1935	»	97,4[illegible]5
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,425
Id. 5 % 1936	»	97,[illegible]75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,325
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	98 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,875
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,875
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,80
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	»	98,525
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	»	98,775

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(3ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna inscrizione
			Lire
Rendita 5 %	158681	Consoli Giuseppina di Gaetano, moglie di Bonanno Enrico Santi fu Pasquale, dom. a Catania, vincolo dotale.	2.180 —
Id.	120800	Panetta Tilde di G. Battista, dom. in Grotteria (Reggio Calabria), vincolata per dote.	1.650 —
Id.	180245	D'Alatri Alberto fu Vincenzo, dom. a Velletri (Roma), vincolato per ipoteca.	810 —
Id.	147694	Cantore Giuseppe di Pasquale, minore sotto la patria potestà del padre. dom. a Acerra (Napoli).	440 —
Pr. Red. 3,50 %	285162	Iantria Edvige Arcangela di Luigi, moglie di Agnesina Vincenzo. dom a Napoli, vincolata per dote.	7.000 —
Id.	229866	Gelsomino Gelsomina fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Senape Anna fu Benedetto ved di Gelsomino Luigi, dom. a Teano (Napoli).	161 —
Id.	69394	Società di mutuo soccorso Madre degli operai in Campagna (Salerno).	700 —
Id.	70763	Come sopra	35 —
Id.	69399	Società operaia cattolica di mutuo soccorso in Campagna (Salerno).	175 —
Id.	292345	Dierna Delizia Maria di Francesco, moglie di Scifo Calogero, dom. a Vittoria (Ragusa), vincolata per dote.	1.750 —
Id.	444829	Come sopra	700 —
Cons 3,50 % (1906)	739093	Lacorazza Candida di Giacinto, minore sotto la curatela del marito Petrocelli Francesco Maria, dom. in Montemurro (Potenza), vincolo dotale.	280 —
Rendita 5 %	168309	Chiesa parrocchiale di S. Stefano in Settefrati (Frosinone), vincolato.	25 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 11 giugno 1945

Il direttore generale: POTENZA

(906)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.